

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***  
***NOVITA' NORMATIVE IRPEF***  
***ANNO D'IMPOSTA 2018***

*Persone fisiche*

*Persone fisiche titolari di partita IVA*

*Società di persone*

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali*  
*Ufficio di Statistica*

## Sommario

### ***Persone fisiche***

1. Termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2019.....	3
2. Oneri detraibili per interventi di risparmio energetico .....	3
3. Bonus verde .....	4
4. Oneri detraibili al 19% .....	4
5. Agevolazioni trasporto pubblico .....	5
6. Erogazioni liberali a favore delle Onlus, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato.....	5
7. Tassazione dei redditi dei soggetti residenti a Campione d'Italia .....	6
8. Agevolazione fiscale contro-esodati (L.238/2010).....	6
9. Compensi per attività sportive dilettantistiche .....	6
10. Deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici .....	6
11. Bonus 80 euro.....	6
12. Redditi di capitale e redditi diversi provenienti da partecipazioni qualificate .....	7
13. Tassazione dei proventi da prestiti erogati tramite portali di peer to peer.....	7

### ***Persone fisiche titolari di partita IVA***

1. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) .....	8
2. Proroga per super ammortamento ed iper ammortamento.....	8
3. Riporto delle perdite .....	9
4. Aiuto alla crescita economica (ACE) .....	11
5. Altre variazioni in diminuzione .....	11

### ***Società di persone***

1. Soggetti obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP.....	12
2. Reddito di impresa.....	12
3. Prospetto “aiuti di stato”.....	13
4. Quadro RQ.....	14

## Persone fisiche

---

### 1. Termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2019

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha rinviato il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2019 trasmesse in via telematica al 30 novembre (slittato al 2 dicembre, essendo il 30 novembre un sabato). Per il modello 730 invece il termine di presentazione è stato il 23 luglio.

### 2. Oneri detraibili per interventi di risparmio energetico

Le detrazioni per interventi di risparmio energetico sono state prorogate anche per il 2018, nella misura del 65%, ridotta al 50% per alcune tipologie di spesa riguardanti:

- spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi<sup>1</sup>;
- le spese per le schermature solari, quelle di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse e quelle per impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A<sup>2</sup>.

Sono state inoltre introdotte nuove detrazioni con percentuali più elevate che riguardano:

- interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore, per le quali è prevista una detrazione dell'80%<sup>3</sup>;
- interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore, per le quali è prevista una detrazione dell'85%<sup>4</sup>.

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha apportato delle modifiche alle modalità di cessione del credito del Bonus ristrutturazioni. Il committente dei lavori di ristrutturazione ha la facoltà di cedere la detrazione del 50% alla ditta che effettua i lavori, la quale può utilizzare la detrazione con le stesse modalità del privato. Il committente, in questo modo, ottiene uno sconto immediato del 50% delle spese fatturate dalla ditta che ha effettuato i lavori. La cessione della detrazione viene estesa a tutti i soggetti (non solo a quelli rientranti nella no-tax area) ed è possibile per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali).

---

<sup>1</sup> Sono evidenziate con il codice 12 nei righi da RP61 a RP64.

<sup>2</sup> Sono indicate con il codice 5,6 e 13 dei righi da RP61 a RP64.

<sup>3</sup> Le spese sono evidenziate con il codice 10 dei righi da RP61 a RP64.

<sup>4</sup> Le spese sono riportate con il codice 11 nei righi da RP61 a RP64.

### 3. Bonus verde

Per l'anno d'imposta 2018 è stata prevista una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per interventi per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Le spese documentate, comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati, sono detraibili per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo<sup>5</sup>.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo<sup>6</sup>.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### 4. Oneri detraibili al 19%

Nel 2018 sono state introdotte nuove spese per le quali è prevista una detrazione al 19% che riguardano:

- le spese per **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale, per un importo non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui<sup>7</sup>;
- spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)** fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, che riguardano l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento e di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. E' necessaria la presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR)<sup>8</sup>;
- spese per premi di assicurazione contro eventi calamitosi<sup>9</sup>.

Viene innalzato da 1.291,14 a 1.300 euro il limite della detrazione dei contributi associativi alle società di

---

<sup>5</sup> Le spese sono indicate nel quadro RP, sezione III-A con codice 12.

<sup>6</sup> Le spese sono riportate nel quadro RP, sezione III-A con codice 13.

<sup>7</sup> La spesa viene indicata nei rigli da RP8 a RP13 con il codice 40.

<sup>8</sup> Le spese sono indicate nei rigli da RP8 a RP13 con il codice 44.

<sup>9</sup> Le relative spese sono indicate nei rigli da RP8 a RP13 con il codice 43.

mutuo soccorso<sup>10</sup>.

Inoltre, è innalzato da 717 a 786 euro il limite della detrazione per spese di istruzione diverse da quelle universitarie<sup>11</sup>.

## **5. Agevolazioni trasporto pubblico**

Nel 2018 si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni del trasporto pubblico locale", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto" (art. 51 comma 2 TUIR).

## **6. Erogazioni liberali a favore delle Onlus, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato**

Il D. Lgs. 117/2017 (nuovo codice del Terzo Settore) ha modificato radicalmente l'impianto normativo riguardante le detrazioni e deduzioni fiscali riconosciute a coloro (siano essi persone fisiche o giuridiche) che effettuano erogazioni liberali nei confronti dei soggetti che appartengono al Terzo Settore.

L'articolo 83 D. Lgs. 117/2017 prevede:

- al **comma 1** che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di associazioni di promozione sociale e Onlus possono detrarre dall'imposta Irpef un importo pari al 30% delle predette somme fino a un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000; nel caso di erogazioni liberali a favore di organizzazioni di volontariato la detrazione è elevata al 35%<sup>12</sup>;
- al **comma 2** che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni in promozione sociale possono dedurre dal proprio reddito complessivo netto la somma erogata, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, è possibile computare l'eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto<sup>13</sup>.

Per le persone fisiche, quindi, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2018 nei confronti dei citati

---

<sup>10</sup> Le spese sono riportate nei righe da RP8 a RP13 con il codice 22.

<sup>11</sup> Le spese sono riportate nei righe da RP8 a RP13 con codice 12.

<sup>12</sup> Gli oneri detraibili al 30% sono indicati con il codice 71 nei righe da RP8 a RP13, mentre quelle detraibili al 35% sono indicate con il codice 76 nei righe da RP8 a RP13.

<sup>13</sup> Le spese sono indicate nel rigo RP36.

soggetti, si profilano due possibili trattamenti fiscali tra loro completamente alternativi: si tratta pertanto di valutare, in funzione del reddito complessivo dichiarato dal soggetto e dell'imposta netta che residua dopo aver fruito di altre detrazioni, se sia maggiormente conveniente beneficiare della detrazione prevista dal comma 1 piuttosto che della deduzione di cui al comma 2.

## **7. Tassazione dei redditi dei soggetti residenti a Campione d'Italia**

Per l'anno d'imposta 2018 cambia la tassazione dei redditi dei soggetti residenti a Campione d'Italia, per i quali è prevista una riduzione forfetaria del 30 per cento, con un minimo di 26.000 euro (art. 118- bis del Tuir). Rientrano nell'agevolazione tutte le tipologie di reddito e nel caso di esercizio di attività d'impresa anche al di fuori del comune di Campione d'Italia è necessario tenere una contabilità separata. La riduzione del 30% sui redditi d'impresa riguarda non soltanto le ditte individuali, ma anche le società di persone e le società di capitali.

Per il calcolo del reddito agevolabile è stata prevista un'apposita sezione nel quadro RP (rigo RP90).

## **8. Agevolazione fiscale contro-esodati (L.238/2010)**

Nel 2018 decade la disciplina agevolativa dei contro-esodati che prevedeva una riduzione dell'imponibile Irpef dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini.

## **9. Compensi per attività sportive dilettantistiche**

Viene innalzato a 10.000 euro il limite di esenzione dei compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative che sono qualificati come redditi diversi.

## **10. Deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici**

Dal 1 gennaio 2018 ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.

## **11. Bonus 80 euro**

Nel 2018 vengono modificate le soglie di accesso al bonus di 80 euro; l'importo dei 960 euro spetta ai contribuenti con reddito fino a 24.600 euro (nel 2017 era 24.000), proporzionalmente ridotto per i redditi fino

a 26.600 euro (nel 2017 era 26.000 euro).

## **12. Redditi di capitale e redditi diversi provenienti da partecipazioni qualificate**

L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha apportato modifiche al regime impositivo dei dividendi, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai redditi di capitale (dividendi e proventi) e ai redditi diversi (plusvalenze da cessione a titolo oneroso) derivanti da partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa, si applicano le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.

In base a quanto sopra riportato, gli utili prodotti a partire dal 2018, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta (qualificata e non qualificata), vengono tassati per intero mediante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento.

Ne consegue che tali redditi non devono essere indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare il reddito complessivo (art. 3, comma3, lettera a) del Tuir).

## **13. Tassazione dei proventi da prestiti erogati tramite portali di peer to peer**

Dal 2018 viene introdotto un prelievo alla fonte sui proventi dei finanziamenti erogati da soggetti non professionali tramite piattaforme di peer to peer lending, gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari e dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

## Persone fisiche titolari di partita IVA

---

### 1. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Con il modello REDDITI 2019, relativo ai redditi 2018, debuttano i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli studi di settore<sup>14</sup>.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono costruiti per verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, esprimendo con un giudizio di sintesi da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente (più basso sarà il risultato e minore sarà l'affidabilità fiscale del contribuente). Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, si prevedono specifici benefici in dipendenza dei livelli di affidabilità.

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

### 2. Proroga per super ammortamento ed iper ammortamento

#### *Super ammortamento*

La Legge di bilancio per il 2016 aveva introdotto il super ammortamento, ovvero la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato tale agevolazione anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, disponendo però:

- la riduzione dal 40% al **30%** della maggiorazione dell'ammortamento fiscale;
- l'esclusione di **tutti** i veicoli di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir, estromettendo, conseguentemente, anche le autovetture aziendali strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, quali ad esempio taxi, autovetture di autoscuole e autovetture adibite al noleggio con/senza conducente (**fino al 2017 agevolabili**).

Il super ammortamento resta, invece, per i mezzi di trasporto nuovi, acquistati nel 2018, diversi dalle autovetture, ossia autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autobus, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ecc...

A questa agevolazione sono interessati sostanzialmente quasi tutti i titolari di Partita Iva a prescindere dal

---

<sup>14</sup> L'entrata in vigore di tali indicatori avrebbe dovuto avvenire nel precedente periodo d'imposta, ma è intervenuta la proroga contenuta nell'art. 1, comma 931, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).



regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata):

- i titolari di reddito d'impresa (es. ditte individuali, Snc, Sas, S.r.l., Società cooperative, ecc....);
- i lavoratori autonomi (esclusi quelli in regime forfetario).

La legge di bilancio 2018 ha incrementato l'elenco dei beni immateriali rientranti nel super ammortamento al 140%, aggiungendo nell'allegato B, le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce (modello logistico attraverso cui il venditore vende un prodotto senza averlo materialmente nel proprio magazzino);
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

### *Iper ammortamento*

L'art. 3 della legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto specifiche norme per favorire gli investimenti nell'automazione e nell'utilizzo di alta tecnologia. In particolare, per i beni dell'Industria 4.0 (ad esempio, investimenti hi-tech su big data, cloud, robotica industriale, manifattura digitale e sicurezza IT) è stata introdotta, ai soli fini fiscali, una maggiorazione del 150% del valore del bene ammortizzabile rispetto al costo storico.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato tale disciplina.

Con riferimento all'iper ammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si può continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso. In caso di costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

## **3. Riporto delle perdite**

La legge di Bilancio 2019 ha cambiato la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF.

In deroga allo Statuto del contribuente, le nuove norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ovvero dal periodo d'imposta 2018.

L' art. 1, commi 23-26 della citata legge ha modificato direttamente l'art. 8 del TUIR, nelle disposizioni che

determinano il reddito dei soggetti IRPEF in presenza di perdite di impresa.

*La situazione sino al 31 dicembre 2017*

Sino al 31/12/2017 le perdite di esercizio venivano utilizzate nelle modalità di seguito riportate.

In modo verticale;

le imprese individuali residenti, in regime di contabilità ordinaria, potevano compensare le perdite con gli altri redditi di impresa o di partecipazione conseguiti nello stesso anno, o in mancanza, potevano riportare la perdita agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

In modo orizzontale;

i lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni) e le imprese minori<sup>15</sup> in contabilità semplificata, potevano utilizzare le perdite per compensare i redditi prodotti dal contribuente nello stesso periodo d'imposta e l'eventuale eccedenza non poteva essere riportata ai periodi successivi di imposta.

*Le nuove regole*

I lavoratori autonomi rimangono soggetti alla "vecchia" disciplina.

Il nuovo art. 8 del TUIR, stabilisce che, a prescindere dalla contabilità tenuta, le perdite eccedenti possono essere riportate "a nuovo" illimitatamente nel tempo. L'eccedenza di perdita non utilizzata nell'anno viene rinviata agli esercizi successivi per essere compensata sempre e solo con altri redditi da imprese individuali, da partecipazione in S.n.c. e in S.a.s. e da partecipazione in S.r.l. trasparenti.

Il riporto ultrannuale è però consentito nel limite dell'80% di tali redditi di impresa e per l'intero importo che trova capienza in essi.

*Disciplina transitoria.*

A decorrere dal periodo di imposta 2017, **le imprese in contabilità semplificata** hanno iniziato a determinare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito utilizzando il criterio di cassa, in sostituzione di quello di competenza. In tale primo esercizio di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, l'imputazione integrale del costo delle rimanenze iniziali ha generato rilevanti perdite.

Il legislatore ha previsto, per questi soggetti, un **regime transitorio** di utilizzo delle perdite, finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte, sia gli interessi erariali, prevedendo un riporto parziale delle stesse.

Il riporto delle perdite relative ai periodi di imposta 2017-2019, negli esercizi successivi dal 2018 al 2020, è stato assoggettato a puntuali regole.

In dettaglio è stata prevista una deroga alla regola generale di riporto delle perdite contenuta nel nuovo articolo 8, comma 3, TUIR, disponendo per le imprese minori (art. 66 del TUIR) quanto segue.

Le perdite del 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

---

<sup>15</sup> art. 66 del TUIR

- per il periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

- per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della modifica apportata dalla Legge di bilancio per il 2019*, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018- 2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento.

#### **4. Aiuto alla crescita economica (ACE)**

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stata disposta la rimodulazione dei rendimenti nozionali ACE, che passa dall'1,6% all'1,5%. a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

#### **5. Altre variazioni in diminuzione**

Nel 2018 nell'ambito delle altre variazioni in diminuzione che incidono sulla determinazione del reddito d'impresa in contabilità ordinaria e semplificata sono stati previsti codici identificativi dei contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018.

## Società di persone

---

### 1. Soggetti obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP

Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE.

### 2. Reddito di impresa

Snc e Sas sono le principali tipologie di soggetti che utilizzano il modello REDDITI SP per dichiarare il proprio reddito che, per definizione legislativa, è necessariamente reddito d'impresa, assorbendo qualsiasi altra categoria reddituale.

Le società di persone determinano il reddito d'impresa secondo le medesime regole delle imprese individuali, per cui sono interessate dalle stesse novità normative, già diffusamente esposte nel capitolo relativo alle persone fisiche titolari di partita IVA. Si rammentano:

- la proroga per super ammortamento ed iper ammortamento;
- la modifica del regime di riporto delle perdite;
- aiuto alla crescita economica (ACE);
- il riconoscimento come variazione in diminuzione di contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova.

### **3. Prospetto “aiuti di stato”**

#### *Nuovo adempimento*

A partire dall'anno d'imposta 2018, il quadro RS del Modello Redditi SP<sup>16</sup> prevede la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, obbligatorio per tutti coloro che hanno beneficiato di particolari contributi.

#### *Soggetti tenuti alla compilazione*

Il prospetto “Aiuti di Stato” nella dichiarazione dei redditi 2019 deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta 2018 hanno beneficiato di:

1. *aiuti fiscali automatici*, come ad esempio il credito d'imposta per la formazione industria 4.0 e quello per gli investimenti pubblicitari;
2. *aiuti subordinati a provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione*, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione;
3. *aiuti fiscali* nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Per tutte le agevolazioni che prevedono un provvedimento di concessione nel quale è specificato l'importo del contributo assegnato **non è previsto** l'obbligo di compilazione del prospetto “Aiuti di stato”.

La compilazione del prospetto dev'essere effettuata per competenza, comprendendo anche gli aiuti maturati nel corso del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.

Un'agevolazione può essere qualificata come aiuto di Stato se presenta contemporaneamente tutte le caratteristiche indicate dall'art. 87 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea):

- l'aiuto è concesso mediante risorse statali;
- presenza di un vantaggio selettivo;
- incidenza sulla concorrenza;
- incidenza sugli scambi tra gli Stati.

#### *Il Registro nazionale degli aiuti di Stato*

Con **D.M. n. 115/2017** del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato..

---

<sup>16</sup> La novità interessa anche le persone fisiche titolari, le società di capitali e gli enti non commerciali.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo dal 12 agosto 2017, data di entrata in vigore del Regolamento, risponde all'esigenza di disporre di uno strumento agile ed efficace per:

- verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto della normativa comunitaria;
- evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti “de minimis”<sup>17</sup>, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea;
- esplicitare gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i *Servizi di interesse economico generale* (SIEG);
- monitorare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili.

Per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale continuano ad operare i Registri dell'Agricoltura e della Pesca.

Il nuovo prospetto inserito nel quadro RS è funzionale alla registrazione che l'Agenzia delle entrate deve effettuare nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato**, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni ai modelli Redditi contengono una tabella con l'indicazione degli aiuti di Stato ed i relativi codici identificativi.

## **4. Quadro RQ**

La sezione XXIII-A del quadro RQ, del modello Redditi Società di persone 2019, è dedicata ai soggetti che hanno usufruito della **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni**.

La legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

La rivalutazione è applicabile:

- alle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Il riferimento è agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- alle immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Tra questi rientrano, per esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili iscritti

---

<sup>17</sup> Lo Stato e le Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica alla Commissione Europea, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento “de minimis” n. 1407/2013. Tali agevolazioni possono arrivare ad un importo massimo complessivo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in cui l'aiuto è concesso e nei due esercizi precedenti).

nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- alle partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.